



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 19.10.2010
COM(2010) 575 definitivo

2010/0292 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla assegnazione di possibilità di pesca a norma del Protocollo all'Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e gli Stati federati di Micronesia

RELAZIONE

Sulla base del relativo mandato del Consiglio¹, la Commissione, a nome dell'Unione europea, ha negoziato con gli Stati federati di Micronesia (SFM) il rinnovo del Protocollo all'Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e gli SFM. In seguito ai suddetti negoziati, il 7 maggio 2010, è stato siglato un nuovo Protocollo che copre un periodo di cinque anni, a decorrere dall'adozione della presente decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del Protocollo e che sostituisce il Protocollo precedente scaduto il 25 febbraio 2010.

La presente procedura concernente la ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca a norma del presente Protocollo è avviata contemporaneamente alle procedure concernenti la decisione del Consiglio, con l'approvazione del Parlamento europeo, relativa alla conclusione del nuovo Protocollo, nonché alla decisione relativa alla firma, a nome dell'UE, e alla applicazione provvisoria del suddetto Protocollo.

Il nuovo Protocollo offre ai pescatori dell'UE delle possibilità di pesca nella ZEE degli SFM per 6 pescherecci con reti a circuizione e 12 pescherecci con palangari. Conformemente al trattato, occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri.

La Commissione propone, sulla base di quanto precede, che il Consiglio adotti il presente regolamento.

¹ Decisione n. 8877/2010 del Consiglio del 26 aprile 2010.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla assegnazione di possibilità di pesca a norma del Protocollo all'Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e gli Stati federati di Micronesia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Un nuovo Protocollo all'Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e gli Stati federati di Micronesia (in appresso: il Protocollo) è stato siglato il 7 maggio 2010.
- (2) Il Consiglio ha adottato il ... la decisione n. ... /2010/UE² relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del nuovo Protocollo.
- (3) È necessario definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri per la durata del nuovo Protocollo nonché per il periodo della sua applicazione provvisoria.
- (4) Al fine di garantire il pieno utilizzo delle possibilità di pesca messe a disposizione dell'Unione europea nell'ambito del presente Protocollo, è necessario che la Commissione sia autorizzata a riassegnare temporaneamente le possibilità di pesca non utilizzate da uno Stato membro ad un altro Stato membro, senza incidere sulla ripartizione o lo scambio di possibilità di pesca tra gli Stati membri nell'ambito del Protocollo.
- (5) È necessario che il presente regolamento entri in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, allo scopo di garantire l'esercizio delle attività di pesca dopo che il precedente Protocollo è scaduto il 25 febbraio 2010.

² GUC ...

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le possibilità di pesca previste nel Protocollo all'Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e gli Stati federati di Micronesia di cui alla decisione n. .../2010/UE relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del Protocollo all'Accordo di partenariato nel settore della pesca, sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

a) Tonniere con reti a circuizione

Spagna 5 unità

Francia 1 unità

b) Pescherecci con palangari di superficie:

Spagna 12 unità

2. Fatte salve le disposizioni dell'Accordo di partenariato nel settore della pesca e il suo Protocollo, si applica il regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie³.
3. Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non dovessero esaurire tutte le possibilità di pesca fissate dal Protocollo, la Commissione prenderà in esame le domande di autorizzazione di pesca presentate da qualsiasi altro Stato membro, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio.
4. Qualora risulti che il quantitativo di possibilità di pesca stabilito al paragrafo 1 non sia pienamente utilizzato, la Commissione informa gli Stati membri interessati e chiede loro di confermare che non intendono avvalersi di tali possibilità di pesca. L'assenza di una risposta entro un termine di dieci giorni lavorativi verrà considerata come conferma che le navi dello Stato membro interessato non intendono fare pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo in questione. Dopo aver ricevuto conferma dallo Stato membro interessato, la Commissione decide in merito alla riassegnazione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

³ GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*